



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI
Provincia di Pescara

Data 19/9/2016 N° 17 Reg.	Misure di prevenzione ed intervento contro gli incendi boschivi, ai sensi della delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 386 del 21/6/2016.
------------------------------	---

I L S I N D A C O

CONSIDERATO che con la stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire il verificarsi di incendi;

VISTO il D.P.R. n. 753 dell' 11/07/1980;

VISTA la Legge n. 225 del 24/02/1992;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la Legge n. 353 del 21/11/2000;

VISTA la Legge n. 100 del 12/07/2012;

VISTO il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91

VISTE, inoltre, tutte le leggi ed i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne e l'ordinanza sindacale n. 21/2015;

Vista la deliberazione di Giunta della Regione Abruzzo n. 386 del 21/6/2016 che ha dichiarato fino al 15 settembre 2016, il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

D I S P O N E

per tutte le aree boschive e in quelle agricole/forestali, ricadenti nel territorio del Comune di Torre Dè Passeri:

a) II divieto tassativo di:

- > Accendere fuochi di ogni genere, soprattutto nelle vicinanze di strade, ferrovie ed autostrade, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla Regione;
- > Far brillare mine o usare esplosivi;
- > Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- > Usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o braci;
- > Gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- > Parcheggiare autovetture nei boschi e nei prati in quanto la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca potrebbe innescare un incendio;
- > Abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive;
- >



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

Provincia di Pescara

- b) L'obbligo**, nei confronti dei proprietari conduttori e privati, titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee a contatto con confine di strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascoli, incolti cespugliati;
- c) L'opportunità**, per gli imprenditori agricoli o singoli coltivatori dei fondi, **di effettuare, dal 19 settembre 2016 al 31 maggio 2017**, la combustione in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco. La combustione deve essere **effettuata dalle ore 06,00 alle ore 11,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00** - in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (equivalenti a 3 metri cubi vuoto per pieno) per ettaro. Le operazioni di combustione devono essere effettuate in massima sicurezza al fine di evitare il possibile propagarsi delle fiamme.

P R E C I S A

Che gli operatori economici, esclusi gli imprenditori agricoli ed i singoli coltivatori dei fondi, produttori di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, devono conferire i suddetti materiali in appositi impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia.

S T A B I L I S C E

Che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza comporterà le sanzioni penali ed amministrative previste dall'art. 650 del c.p. oltre alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia.

Che i Comandi del Corpo Forestale dello Stato e degli altri Organi di Polizia, ai quali la presente verrà notificata, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della stessa, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori a termine di legge.

Che ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 07/08/1990, n. 241 responsabile del procedimento è l'Arch. Gianni D'Addazio, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio per gg. 30, pubblicata sul sito internet dell'Ente nonché divulgata a mezzo affissione di avviso pubblico su tutto il territorio comunale.

Che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR, Sezione staccata di Pescara, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1871, n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, 19/9/2016



Il Sindaco
Dott. Piero Di Giulio